

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 616

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(JERVOLINO)

Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

Seduta del 18 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con un emendamento apportato dal Senato della Repubblica al disegno di legge relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (atto n. 1927 del Senato) era stato proposto nella decorsa legislatura il conferimento di una delega legislativa al Governo per la disciplina di tale materia (confrontare atto n. 4172 della Camera dei deputati); ma il sopravvenuto scioglimento delle Camere impedì l'approvazione del provvedimento.

Sembra ora opportuno riproporre l'iniziativa, considerando che lo strumento della delega appare invero il più idoneo a regolare tale materia, che presenta aspetti di estrema complessità tecnica, e debba essere adottato anche in considerazione dell'urgenza di stabilire un efficiente ed aggiornato sistema di norme, atto a reprimere e prevenire le frodi nella vinificazione, per la migliore tutela sia dei consumatori, sia degli interessi della nostra vitivinicoltura anche di fronte alla concorrenza straniera.

Il potere delegato al Governo risulterà d'altronde circoscritto dai principi e criteri direttivi da stabilirsi dal legislatore: e quelli che si propongono con l'unito disegno di legge sono quasi integralmente gli stessi, dettagliati e precisi, che il Senato della Repubblica aveva formulato dopo il lungo e laborioso esame dell'originario disegno di legge n. 1927.

Si è ritenuto di dover modificare solo in qualche parte l'indicazione di tali criteri direttivi (già contenuta nell'articolo 2 del testo approvato dal Senato).

Così, al punto 6° del citato articolo 2, invece della meno opportuna istituzione di bollette di consegna delle uve, si è prevista l'istituzione di controlli sui depositi e sui trasferimenti dello zucchero, essendo questo prodotto largamente impiegato per le sofisticazioni dei vini.

Al successivo punto 9°, dopo le parole « non contenenti sostanze nocive », sono state aggiunte, per una maggiore precisazione, le altre « o comunque non consentite ».

Infine è stata eliminata dall'ultimo comma dello stesso articolo la disposizione concernente la facoltà di costituzione di parte civile, nei procedimenti penali ivi previsti, da parte di « enti od associazioni riconosciute a tal fine con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ». Tale norma appare infatti contrastante al principio del codice di procedura penale, in base al quale la costituzione di parte civile postula l'esistenza di un interesse diretto; mentre, ove potesse ammettersi per tali enti od associazioni un siffatto interesse, la norma stessa risulterebbe evidentemente superflua.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

ART. 2.

Il decreto dovrà stabilire:

1°) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2°) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte e i trattamenti consentiti e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità;

3°) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verifichino fuori di tali periodi;

4°) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5°) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6°) l'istituzione, con i limiti e le modalità da determinarsi con lo stesso decreto, di bollette di accompagnamento e di registri di carico e scarico per lo zucchero che abbia as-

solto il tributo, al fine di consentire l'esercizio di efficaci controlli sui depositi e sui trasferimenti di tale prodotto dai produttori o dagli importatori ai grossisti;

7°) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

8°) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

9°) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

10°) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

11°) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste, o previste nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecunarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecunarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.